U. R. C. O. F. E. R.

AVVOCATURA

EMILIANO - ROMAGNOLA

2

GENNAIO - MARZO 1979

(TRIMESTRALE)

SOMMARIO

Il problema della limitazione dell'accesso agli Albi 1

Statistiche e problemi di riforma nel discorso del Procuratore Generale per l'apertura dell'anno giudiziario 1979 . . . 3

L'Avvocatura e la Comunità europea 7

« Concorso di colpa » del legislatore nella « crisi della Giustizia » (Avv. Ruggero Benini) 9

Riflessi processuali della rivalutazione dei crediti pecuniari (Avv. Pietro Ruggieri) 11

Il nuovo (e confuso) sistema di « iscrizione a ruolo » (Dott. Daniela Rosso) 13

L'esame da procuratore legale 1978/79 in cifre, notizie e considerazioni 14

Ventotto « temi » per l'esame da procuratore legale 16

Alcuni dei più urgenti problemi della Giustizia nella relazione del Presidente dell'Ordine di Bologna (Avv. Angiola Sbaiz) . . 19

Il « punto » sulla nostra Cassa di previdenza (Avv. Franzo Grande Stevens) 20

L'obbligatoria comunicazione del « codice fiscale » 21

Un modo nuovo ed irreprensibile di esercizio professionale: la difesa d'ufficio di chi rifiuta l'avvocato 22

IL PROBLEMA DELLA LIMITAZIONE DELL'ACCESSO AGLI ALBI

Scrivo in prima persona perché — consapevole di mettere il dito su una piaga sempre aperta — sento il dovere di precisare che esprimo opinioni strettamente personali, che non impegnano altri all'infuori di me stesso (meno che mai questa Rivista).

Mi rendo conto anche delle varie connessioni che l'argomento meglio noto come degli « Albi chiusi » presenta con non poche altre questioni della futura professione forense; ma temo che, se ogni scelta di fondo si rinvia sol perché non scindibile da altre, nulla si muove e tutto (come infatti si sta verificando dal « dopo guerra » ad oggi) rimane invariato.

Sì, affronto questo difficile e complesso tema perché sono convinto, non da oggi, che occorra limitare l'accesso agli Albi. E con urgenza. Se negli anni passati la mia personale convinzione si fondava — fra l'altro — su più o meno scontate e pessimistiche previsioni, *ora si è vieppiù radicata per effetto di non opinabili constatazioni.*

Sia chiaro che l'argomento statistico non è il più importante. Ma neppure è trascurabile.

Esiste un incontestabile rapporto fra capacità di produzione del lavoro giudiziario e capacità di assorbimento e smaltimento del medesimo. Che oggi si produca assai più di quanto la macchina giudiziaria è in grado di assorbire, lo dicono il numero sempre crescente degli arretrati giudiziari (civili, penali, amministrativi), le ricorrenti indispensabili amnistie, le fughe dalla giustizia ufficiale (arbitrati, transazioni, rinunce).

Se in cent'anni si è quasi triplicata la popolazione italiana, e quasi centuplicata la massa di controversie, d'ogni tipo e natura, che accompagna puntualmente l'evolversi di una società che ha fatto enormi salti di qualità economica; neppure raddoppiati si sono i quadri della magistratura e le strutture giudiziarie in genere.

Ne consegue che ogni attuale valutazione di una realtà che, ci piaccia o no, è obiettivamente quella che è, potrebbe in prospettiva modificarsi se si verificasse la variazione di una delle due componenti del rapporto « de quo ». Ma il problema non è in questi termini: la variazione di un dato potrebbe determinare la variazione, in adeguamento, dell'altro dato, ma il rapporto non dovrebbe alterarsi, una volta individuatone il valore ottimale. Mi spiego meglio: se domani dovessero aumentare gli uffici giudiziari e quindi la capacità di assorbimento della domanda giudiziale, bene potrebbe aumentare (ma in proporzione, non in assoluto) il meccanismo di produzione della domanda: l'importante sarebbe non alterare il rapporto, per non ricadere in una reiterazione dell'attuale squilibrio.

Non ho sotto mano aggiornati dati sul progressivo aumento degli iscritti alle Facoltà di giurisprudenza delle varie Università italiane. Credo possiamo considerarlo un punto ovvio (e tra breve ne constateremo la consistenza desumendola dalle cifre che sono per riassumere). Basti dire che, dalla c.d. liberalizzazione degli accessi a queste Facoltà (aperte a tutti coloro che sono in possesso di titolo di scuola media superiore), oltre che dal riconosciuto rilevantissimo incremento della popolazione studentesca, nella Facoltà di giurisprudenza di Bologna, nel giro di pochi anni, si è passati dalla duplicazione di quasi tutte le cattedre, alla triplicazione di alcune altre.

Per rimanere nell'ambito della significatività di dati numerici riguardanti questa Università, si consideri (e si mediti) la seguente statistica:

iscritti nella Facoltà di giurisprudenza dell'Università di Bologna

anno accad.	I°	II° III° IV°	fuori corso	totale	aumento percentuale
1970/71	562	686	189	1.437	
1971/72	771	942	216	1.929	+ 34,24
1972/73	812	1.222	329	2.363	+ 22,5
1973/74	905	1.520	439	2.864	+ 21,20
1974/75	1.219	1.724	567	3.510	+ 22,55
1975/76	1.295	2.053	794	4.142	+ 18
1976/77	1.375	2.468	984	4.827	+ 16,5

Deduzioni di vario genere e di molteplice natura (sociologica, politica, economica) sono intuitive. Le affido al lettore, condividendo tuttavia una facile obiezione: non tutti gli iscritti (ed i laureati) di questa Facoltà si accostano poi alla libera professione (ma ci si dovrebbe ancora chiedere: quanti di coloro che vi rinunciano ne sono costretti da un'altra realtà, che non è una sola propria autodeterminazione?). Ecco, allora, la sintomaticità (e, credo, la rilevanza fondamentale) di altre statistiche, che più da vicino riguardano il nostro argomento.
Mentre, per un fenomeno in parte intuitivo ed in parte esso stesso meritevole di specifica analisi anche sociologica (che qui neppure azzardo, non avendone del resto la capacità), nelle città cosiddette di provincia, sembra da tempo stabilizzata la quantità dei neolaureati che si affacciano alla professione, impressionante è la marea di giovani che si trovano nelle « liste di attesa » (se mi si passa l'espressione del gergo aeroportuale) delle città maggiori.

Ad esempio:
iscritti nel registro dei praticanti procuratori di Modena e di Bologna (entrambe sedi di Università)

	Modena		Bologna		
anno	patrocinio si / no	totale	patrocinio si / no	totale	%
1960	22 —	22	116 —	—	—
1970	21 —	21	144 13	157	—
1975	34 —	34	158 29	187	+ 20
1976	32 —	32	167 95	262	+ 40
1977	37 —	37	169 114	283	+ 8
1978	23 —	23	183 157	340	+ 20

Si noti come a Modena, dopo le punte dal '75 al '77, il numero dei praticanti è rientrato ai livelli del '60 e '70; mentre a Bologna il diagramma in salita non si arresta. Si noti, ancora, come a Modena sembra non concepirsi l'iscrizione al registro disgiunta dalla facoltà del patrocinio pretorile, (segno sicuro del programma di effettiva pratica professionale), mentre a Bologna l'aumento più impressionante è nel numero dei praticanti che non dimostrano di voler o di potere dedicarsi anche all'esercizio professionale avanti le Preture; e tuttavia questi neolaureati si iscrivono nel registro dei praticanti, evidentemente per almeno « tentare » poi l'esame da procuratore. Nel frattempo (presumibilmente) si dedicano non credo ad altre attività impegnative, ma alla ricerca di altri sfoghi lavorativi.
D'altronde, una notizia che ho recentemente appresa è, mi sembra, il commento più efficace della situazione sopra delineata: una laureata in giurisprudenza, iscritta al registro dei praticanti procuratori con patrocinio *di Bologna, ha partecipato al concorso dei dattilografi giudiziari, tuttora in via di espletamento, non nascondendo la sua ferma intenzione, in caso di esito positivo, di rinunciare definitivamente alla professione e accettare il posto di dattilografa.*

a. m.

(continua)

STATISTICHE E PROBLEMI NEL DISCORSO DEL PROCURATORE GENERALE PER L'APERTURA DELL'ANNO GIUDIZIARIO 1979

Non potendo, per ragioni di spazio, pubblicare integralmente il discorso d'inaugurazione dell'anno giudiziario 1979 di S.E. il Procuratore Generale della Repubblica di Bologna, Dott. Sebastiano Di Marco, *ne stralciamo le parti relative ai dati statistici circa l'amministrazione della giustizia, nel Distretto emiliano-romagnolo, durante lo scorso anno 1978 (dati che avvalorano altri argomenti e prese di posizione che in questo stesso fascicolo, da diverse ma confluenti angolature, vengono trattati), e quelle relative ad alcuni problemi di riforma, con particolare riferimento all'atteso nuovo codice di procedura penale (altro argomento che* Avvocatura Emiliano-Romagnola *riprenderà).*

SEDI SUPERFLUE E SEDI DISAGIATE

Passando all'oggetto della relazione sono costretto a ripetere, per aderenza alla realtà che è rimasta immutata, talune osservazioni che sono state fatte negli anni decorsi: il che denota che i mali della giustizia vengono da lontano.

E' noto che numerose sono nel distretto le preture la cui esistenza non è necessaria per il basso indice degli affari, che potrebbero essere più convenientemente trattati in uffici giudiziari meglio attrezzati. La loro soppressione consentirebbe il recupero di personale, che potrebbe essere più utilmente impiegato, e il risparmio di notevoli spese: ma il problema, anche se affrontato, non è stato ancora risolto. In una di tali preture alla data del 30 settembre 1978 erano pendenti quattro processi civili e 112 processi penali. Nel periodo preso in considerazione sono state pronunciate in detta pretura 2 sentenze civili e 54 sentenze penali. In un altro ufficio sono state pronunciate complessivamente 32 sentenze; in un altro 62; in un altro 43; in un altro 28, e potrei continuare ancora su questo tono.

Gli organici dei vari uffici non sono stati revisionati, in relazione alle intervenute trasformazioni economiche e sociali. Basta considerare che la Pretura di Sassuolo ha in pianta un solo magistrato, benché gli affari giudiziari, per lo sviluppo industriale e commerciale della zona, siano enormemente aumentati. Il Pretore ha pronunciato 237 sentenze civili e 404 sentenze penali, mentre i quattro magistrati in pianta presso la Pretura di Cesena, hanno pronunciato 218 sentenze civili (19 in meno) e 229 sentenze penali (175 in meno): 207 sentenze penali, nella stessa Pretura di Cesena, sono state pronunciate dai pretori onorari.

Presso la Pretura di Sassuolo nel periodo considerato sono pervenuti 4.429 nuovi processi penali e 487 processi civili, mentre nello stesso periodo presso la Pretura di Faenza, che ha un organico di due magistrati, sono pervenuti 2.346 processi penali (2.083 in meno) e 219 processi civili, (268 in meno) e presso la Pretura di Lugo, che ha il medesimo organico di due magistrati, sono pervenuti 2.072 processi penali (2.357 in meno) e 205 processi civili (282 in meno), ossia all'incirca la metà di quelli pervenuti all'ufficio di Sassuolo. E potrei portare altri esempi del genere.

LEGISLAZIONE INADEGUATA

Quanto poi ai mali di carattere generale non si è mai ripetuto abbastanza che il nostro processo, civile e penale, non risponde alle esigenze di una giustizia rapida e poco costosa. Le innovazioni settoriali introdotte in varie riprese non hanno arrecato alcun giovamento, anzi hanno aggravato la situazione, e i magistrati spesso non dispongono dei mezzi tecnici idonei a definire sollecitamente i processi.

L'organizzazione degli uffici è arretrata a causa della povertà dei mezzi materiali e del mancato potenziamento tecnico dei servizi. E' urgente, ad esempio, procedere alla meccanizzazione dei casellari giudiziari. Attualmente i certificati penali vengono rilasciati con notevole ritardo, soprattutto dagli uffici più importanti: e ciò costituisce un vero e proprio intralcio nello svolgimento dell'attività penale.

Il problema potrebbe essere risolto in modo pienamente soddisfacente impiantando pochi memorizzatori di dati comprendenti l'intera rete nazionale, collegati a terminali posti presso tutti i casellari circondariali. Si avrebbe un servizio celerissimo, privo di errori, segreto: sarebbe sufficiente un personale numericamente molto ridotto rispetto all'attuale e i terminali potrebbero essere sistemati convenientemente in locali anche di ristretta superficie.
Il legislatore a volte interviene tardivamente, allorquando i guasti sono già avvenuti: a volte non interviene affatto.

Ad esempio: la competenza per valore fino a lire cinquantamila per il conciliatore e fino a lire settecentocinquantamila per il pretore è stata stabilita nel 1966 ed è stata tenuta finora ferma nonostante la sopraggiunta grave svalutazione monetaria: il che ha determinato squilibri e modificazioni nelle pendenze degli uffici senza che vi sia stata una correlativa variazione degli organici dei medesimi.

Un altro tipico esempio di carenza di attività legislativa si è avuto in tema di sequestri di persona a scopo di estorsione. Non è stata presa alcuna iniziativa idonea a combattere efficacemente e con leggi appropriate il gravissimo e odioso fenomeno criminoso; e i magistrati, in mancanza di apposite norme, hanno scelto la linea cosiddetta « dura », bloccando l'importo del riscatto, oppure quella cosiddetta « morbida », consentendo agli interessati di condurre le trattative e intervenendo, allo scopo di tutelare l'incolumità del sequestrato, dopo la liberazione del medesimo.
Le difformità d'indirizzo non hanno giovato, in linea generale, all'espletamento delle indagini e hanno determinato pericolose incertezze di comportamento tra i vari uffici.
Le scelte, nella materia in parola, devono essere fatte dal legislatore e valere per tutto il territorio nazionale.

Inoltre, poichè gli autori dei sequestri hanno lo scopo di conseguire il pagamento di ingenti somme di denaro, è chiaro che sarebbe necessario eliminare l'incentivo economico del reato. Ma a tal fine non serve, e l'esperienza l'ha dimostrato ampiamente, disporre il blocco del riscatto o il congelamento dei beni della vittima o dei suoi parenti, ma occorrerebbe impedire — con l'emanazione di apposite norme e nei limiti del possibile — che i congiunti del sequestrato abbiano contatti con gli autori del reato, rendere obbligatoria la denuncia dei sequestri, da parte di chiunque, considerare come reato qualsiasi attività di mediazione per il pagamento del riscatto, stabilendo per i contravventori, senza eccezioni, gravissime sanzioni, prendere ogni altra misura idonea a scoraggiare l'attività dei criminali.

Non sempre, poi, il legislatore — provvedendo — — agevola il compito dei giudici. Un esempio è dato dalla recente legge sull'equo canone, destinata ad appesantire notevolmente il carico degli uffici giudiziari. Infatti, a causa della complessità e delle difficoltà di interpretazione e di applicazione delle varie norme, della molteplicità dei parametri di calcolo e della lacunosità della legge, sorgeranno certamente numerose controversie tra locatori e conduttori ed è fondato il timore che taluni uffici giudiziari potranno sostenere il peso del nuovo contenzioso con grande difficoltà.

DATI STATISTICI

Passo all'esame delle attività degli uffici giudiziari.
Nel settore civile presso la corte d'appello sono state depositate 1.056 sentenze: 383 in meno rispetto al corrispondente periodo precedente. La pendenza è rimasta stazionaria, con tendenza a una leggera flessione.

La riduzione dei componenti del collegio giudicante non ha determinato presso la corte alcun giovamento nel campo civile. Il numero delle cause che ciascun magistrato rinvia alla udienza di discussione è rimasto invariato, essendo esso strettamente dipendente dal rendimento dell'istruttore, dalla sua capacità di studio e di redazione delle sentenze, nonché dalla complessità delle questioni trattate.

La pendenza dei tribunali è aumentata da 24.736 a 27.840 processi. Sono state pronunciate 4.854 sentenze di primo grado e 1.205 sentenze di secondo grado. Non v'è stata alcuna variazione di rilievo rispetto al periodo precedente.

Presso le preture la pendenza è leggermente diminuita. Sono stati definiti 16.158 processi, dei quali 8.016 con sentenza e la restante parte per rinunzie, estinzioni e conciliazioni.
Davanti alla corte pende ancora qualche causa di lavoro. Presso i tribunali tali cause sono passate da 577 a 890 e in primo grado da 3.288 a 4.110. Alle preture nel periodo considerato sono pervenuti 7.246 nuovi processi di lavoro. Ne sono stati definiti 6.424, dei quali 4.472 con sentenza. L'aumento della pendenza è un sintomo preoccupante, che deve essere attentamente seguito e controllato, poiché è chiaro che potrebbe vanificare lo scopo principale cui tende il processo del lavoro, che è appunto quello di realizzare, attraverso la trattazione prevalentemente orale e una serie di norme appositamente predisposte, la sollecita risoluzione delle controversie e, se fondate, le pretese di chi trae dall'attività lavorativa i mezzi di sostentamento.
Le procedure concorsuali sono rimaste pressoché stazionarie. Ma al riguardo va rilevato che il fatto non indica che la nostra economia sia sana. In realtà v'è da tempo la tendenza a mantenere in vita, per scopi sociali, imprese economicamente dissestate, soprattutto se di rilevanti dimensioni, mediante interventi predisposti o sollecitati dalle autorità governative e politiche, addossando in definitiva alla collettività gli oneri relativi alla conduzione di tali imprese. E' ormai chiaro che soltanto le piccole imprese, per fortuna le più sane, possono fallire. Si è tentato perfino di disciplinare legislativamente la nuova prassi, creando, allo scopo di conservare in vita, sia pure apparente, le grandi imprese in stato di insolvenza, la figura di un supercommissario, di scelta governativa, la cui attività sarebbe rimasta sottratta a qualsiasi controllo da parte del giudice e dei creditori: e in tal modo, con il prevalere del potere esecutivo su quello giudiziario, si sarebbe promosso un altro processo di disgregazione delle istituzioni.

La chiusura delle procedure fallimentari viene spesso ritardata dagli adempimenti tributari disposti dall'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 che ha fatto carico al curatore di presentare all'ufficio delle imposte dirette, entro quattro mesi dalla chiusura del fallimento, la dichiarazione comprensiva del risultato finale delle operazioni di liquidazione dei beni fallimentari. I curatori temono che ove per effetto di tale dichiarazione vi siano, secondo le regole proprie del reddito di

impresa, proventi tassabili, gli stessi vengano accertati nei loro confronti.
Inoltre nelle vendite immobiliari fallimentari è dovuta la imposta INVIM, la cui definizione non è agevole.
Davanti ai conciliatori sono stati definiti 776 processi e ne sono rimasti pendenti 805.

SETTORE PENALE

Nel settore penale la situazione si è aggravata. Infatti nel periodo preso in considerazione il numero dei delitti denunciati, ossia dei reati che più interessano ai fini della valutazione dell'andamento della criminalità è salito da 138.509 a 152.881. I furti, in particolare, sono saliti da 65.373 a 73.942. Elevatissimi i casi in cui gli autori sono rimasti ignoti.

Innumerevoli i furti commessi in case di abitazione, che denotano grande pericolosità.
In aumento anche le rapine e le estorsioni, passate da 550 a 734. Le rapine colpiscono di solito gli istituti di credito, le gioiellerie, gli uffici postali e altri istituti pubblici e costituiscono una delle manifestazioni più allarmanti dell'odierna criminalità. I rapinatori sono sempre armati, audaci e pronti a usare la violenza con fredda e spietata determinazione, pur di conseguire impunemente il profitto del reato.
Il 6 luglio 1978 nel corso di una tentata rapina in danno di una filiale bolognese della Banca del Monte di Bologna e Ravenna, venne ucciso a colpi di pistola Giuseppe Villa, guardia giurata, già appartenente all'Arma dei carabinieri, che coraggiosamente si opponeva alla consumazione del reato.
Un altro gravissimo e luttuoso fatto è avvenuto in Carpi il 1° settembre dell'anno decorso. L'appuntato di pubblica sicurezza Osvaldo Cantore, mentre si accingeva a entrare in un negozio di oreficeria dove egli sospettava che si stesse consumando una rapina, veniva affrontato da tre malviventi e, fatto segno a ripetuti colpi di pistola, decedeva dopo pochi giorni.
Un altro grave episodio è avvenuto in Bologna in occasione di una tentata rapina in danno della Banca del Monte, agenzia di via Beverara. Il tempestivo intervento della polizia consentì l'arresto di uno dei due rapinatori. L'altro, nel conflitto a fuoco seguitone, venne mortalmente ferito.
L'incremento qualitativo della criminalità è dato anche dagli omicidi consumati, saliti da 17 a 24, dagli omicidi tentati, saliti da 26 a 33, e dalle lesioni personali volontarie salite da 3.105 a 3.337.
Il terrorismo politico, a parte il gravissimo episodio Mazzotti, non ha avuto nel distretto manifestazioni preoccupanti, per quantità e qualità. Vi sono stati attentati in danno di sedi politiche, di esponenti di partiti, di privati, di enti vari, compiuti per lo più con ordigni esplosivi e incendiari di limitata potenza. Tali attentati non hanno cagionato danni rilevanti. Occorre tuttavia che le forze di polizia siano sempre vigilanti per sventare ogni azione violenta e intimidatrice dei gruppi armati eversivi.

Cosa hanno fatto gli uffici giudiziari per fronteggiare la criminalità?
La corte di appello nel periodo considerato ha pronunciato 2.087 sentenze, oltre a 60 della sezione dei minorenni e 30 di assise. Complessivamente 546 in più rispetto a quelle depositate nel corrispondente periodo precedente (1.541). Per effetto della riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti le udienze penali presso la corte di appello sono state portate da sei a dieci ogni settimana. In tal modo il numero dei processi definiti è aumentato notevolmente. Tuttavia a causa dell'affluenza sempre più forte dei nuovi processi, la pendenza è salita da 4.428 a 5.265. Davanti alla corte di assise di appello pendono 37 processi (20 in più), davanti alla sezione istruttoria 39 (5 in più).

Il carico dei tribunali è passato da 14.097 a 17.697 processi. Sono state depositate 7.316 sentenze, in esse comprese quelle delle corti di assise di primo grado: ossia 2.864 sentenze in meno. Davanti alle corti di assise di primo grado pendono 26 processi.
In forte aumento il carico degli uffici d'istruzione, passato da 9.660 processi a 17.975. Un aumento abnorme, di 6.614 processi, si è avuto nell'ufficio di Modena, e di 1.624 processi in quello di Rimini. Negli uffici di Bologna, di Piacenza e di Ravenna la pendenza è diminuita.
Nonostante l'intervenuta amnistia il carico delle preture è diminuito soltanto di 5.065 processi, passando a 57.253 processi. I pretori hanno pronunciato 17.488 sentenze: 2.523 in meno rispetto al periodo precedente, nel corso del quale sono pervenuti agli uffici 185.457 nuovi processi. V'è da prevedere che il recente provvedimento di amnistia e indulto, ancora in corso di applicazione, consentirà un rilevante alleggerimento del carico dei vari uffici.

La pendenza delle procure della Repubblica del distretto alla data del 30 settembre 1978 era notevolmente aumentata, salendo da 13.216 a 18.460 processi, in essi compresi quelli pendenti davanti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni. Nel solo ufficio di Bologna v'è stato un aumento di 4.878 processi. In sensibile aumento, in particolare, anche il carico delle procure di Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Stazionario il carico degli altri uffici e in sensibile diminuzione quello della Procura di Pacenza. Devo tuttavia dire che le procure della Repubblica, anche per non gravare gli uffici d'istruzione, hanno svolto una notevole attività istruttoria e richiesto in numerosi processi, molto opportunamente, il giudizio direttissimo. Tale procedimento, consentendo normalmente la rapida applicazione delle sanzioni penali, realizza la certezza del diritto, ristabilisce l'ordine giuridico violato e costituisce uno dei mezzi più idonei previsti dall'ordinamento per combattere con successo la delinquenza.

Non sempre e non tutte le procure esercitano con la necessaria diligenza il dovere di impugnare le decisioni non rispondenti ai fini di giustizia. E a ciò è costretta a provvedere la procura generale, la quale nel periodo considerato ha proposto 756 appelli e ricorsi, e, oltre a esaminare le sentenze penali dei tribunali del distretto, ha espresso 2.478 pareri e richieste varie e ha provveduto all'espletamento di innumerevoli pratiche di uffici (rogatorie, notifiche all'estero, richieste di estradizione, domande di grazia).

I magistrati dell'ufficio, ai quali esprimo la mia gratitudine per la loro collaborazione, per l'elevato livello delle loro prestazioni professionali e per l'altissimo senso del dovere, hanno svolto un compito gravoso. L'organico, invariato dal 1966, è insufficiente e la situazione si è aggravata con l'istituzione delle sezioni si sorveglianza e con la riduzione del numero dei componenti dei collegi giudicanti delle corti di appello. E' aumentato, per effetto di tali disposizioni, il numero delle udienze alle quali i magistrati del pubblico ministero devono partecipare e correlativamente il numero delle impugnazioni.

LA RIFORMA DEL PROCESSO PENALE

A proposito della contradditoria e disordinata attività normativa di questi ultimi anni devo soffermarmi, sia pure brevemente, sul testo del nuovo codice di procedura penale redatto dalla Commissione governativa in base ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dalla legge di delegazione 3 aprile 1974, n. 108. Ora tali principi e criteri sono rimasti superati, almeno in parte dalla realtà successiva e attuale e più precisamente, dal pericoloso e intenso sviluppo della criminalità e della violenza. E il legislatore, a causa dei profondi mutamenti nel frattempo intervenuti, è stato costretto a emanare numerose norme di segno opposto che con l'entrata in vigore del nuovo codice rimarrebbero abrogate. In sostanza si ricalcherebbe la via del garantismo esasperato e dell'esaltazione ulteriore dei diritti dell'imputato, e verrebbero ancor di più compressi i poteri della polizia, del pubblico ministero e del giudice istruttore e i diritti e le potestà collettive. In definitiva sarebbe favorita la criminalità e non si avrebbe nemmeno il vantaggio di una definizione rapida dei processi. Rettamente quindi è stata invocata da più parti la necessità di adeguare alcuni istituti disciplinati nel progetto alle esigenze attuali.

Resta poi il problema delle strutture che devono essere approntate prima dell'entrata in vigore del codice. Il recente esempio dell'ordinamento penitenziario e del relativo regolamento di esecuzione, entrati in vigore senza l'aggiornamento delle strutture, ha creato inconvenienti così gravi, come giustamente nota il Procuratore della Repubblica di Bologna nella sua relazione, da costituire per tutti un severo monito.

Ma appunto il ricordato precedente è motivo di profonda preoccupazione, posto che è stato affermato a livello ministeriale, in un convegno, che mancavano le strutture necessarie per l'attuazione della riforma penitenziaria, ma che, ciò nonostante, avevano voluto che la legge entrasse ugualmente in vigore affinché fossero realizzate al più presto le strutture medesime (il che peraltro non è ancora avvenuto). Si può essere quindi certi che non si abbia l'intenzione di attuare la riforma, in attesa delle nuove strutture? Da parte nostra abbiamo il dovere di precisare che la funzionalità del nuovo processo postula anche la creazione di nuovi servizi. Occorrono stenografi, stenotipisti, apparecchi di registrazione, con relativo personale tecnico: in breve occorrono dei servizi adeguati alle esigenze dell'interrogatorio incrociato, della istruzione dibattimentale e dell'oralità del processo accusatorio.

La Commissione ministeriale per l'attuazione del codice in parola, che dovrebbe entrare in vigore nel 1980, ha ritenuto, in base ai dati statistici riferiti al 1975, che soltanto per il processo di primo grado sarebbero necessari 7.149 magistrati ossia un numero superiore a quello dell'attuale organico dell'Ordine giudiziario, 2.012 cancellieri, 5.638 segretari e 7.059 coadiutori dattilografi. Nel solo Tribunale di Bologna la commissione ha sempre per il giudizio di primo grado, occorrerebbero 177 magistrati per il tribunale e le corti di assise, 24 per gli uffici d'istruzione, 201 pubblici ministeri, 113 cancellieri, 317 segretari, 402 coadiutori dattilografi.

Nel solo Tribunale di Bologna la commissione ha previsto la costituzione di 14 sezioni e un organico di 51 magistrati addetti ai dibattimenti penali di primo grado, di 7 gudici struttori, di 58 pubblici ministeri, di 31 cancellieri, di 92 segretari e di 116 coadiutori: e per questo ho dianzi detto che l'assegnazione del nuovo palazzo di via Garibaldi risolverebbe soltanto in parte il problema degli uffici giudiziari bolognesi..

Quanto all'edilizia sarebbero necessari 15.000 vani, tra uffici e sale di udienza, contro i 2.834 oggi esistenti. Inoltre ai soli uffici del pubblico ministero dovrebbero essere assegnate 1.381 automobili. La polizia con la prevista costituzione delle sezioni, aventi un organico pari a quello dei magistrati addetti a ciascun ufficio giudiziario interessato, dovrebbe reperire, per le sole procure della Repubblica, 3.308 tra ufficiali e agenti.

L'AVVOCATURA E LA COMUNITA' EUROPEA

Come è noto, a seguito della Direttiva 22 marzo 1977 della C.E.E., gli avvocati iscritti agli Albi dei nove Paesi aderenti possono direttamente esercitare in tutti gli Stati della Comunità. Per favorire e rendere concretamente operante l'esercizio professionale nei Paesi aderenti, la Commissione consultiva degli Ordini Forensi della Comunità europea ha già predisposto, lo scorso anno, un modello di « passaporto professionale comunitario », cioè una particolare « carta d'identità » che potrà essere rilasciata dagli Ordini forensi dei nove Paesi, e che consentirà all'intestatario di farsi conoscere, come avvocato della Comunità, presso i colleghi degli altri Paesi, presso gli Ordini forensi e le autorità giudiziarie. L'art. 7 n. 1 della citata Direttiva comunitaria 22 marzo 1977 autorizza infatti ogni ufficio giudiziario a verificare la qualifica dell'avvocato straniero, onde accertare l'identità e la regolarità di iscrizione all'Albo di provenienza. Se il proposto « passaporto professionale » sarà approvato, diventerà il documento ufficiale per l'identificazione del professionista.

E' da prevedere che ancor più rilevanti e frequenti potranno diventare gli scambi professionali, quando l'Europa si darà una più consistente configurazione unitaria politica. Ma già da tempo i rapporti giuridici, che precedono, accompagnano e seguono i rapporti commerciali ed economici (e le inevitabili loro manifestazioni patologiche, tanto sotto il profilo civilistico che sotto quello penalistico), hanno creato una fitta rete di contatti professionali internazionali.

Che queste prospettive non siano state ancora avvertite, con la necessaria lucidità, dalle nostre strutture scolastiche (universitarie, soprattutto) e professionistiche, è questione di grave momento, che non si può liquidare con poche censure, e sulla quale ci ripromettiamo di ritornare in altra occasione. Intanto, consapevoli che al di là delle geremiadi occorre qualche iniziativa capace sia di agitare il problema e sia di non sottovalutare la responsabilità che le non più giovani generazioni hanno verso quelle future, preannunciamo che abbiamo intenzione di avviare un programma di scambio di esperienze professionali concrete. L'idea-base è di organizzare visite e partecipazioni a udienze di uffici giudiziari della Comunità, con l'appoggio di colleghi stranieri ed a condizione di reciprocità, per conoscere e fare conoscere il funzionamento degli uffici stessi: ciò significherà rendersi conto della realtà giudiziaria effettiva, sempre diversa da quella che si apprende da libri e riviste.

In questa nuova, futura dimensione dell'avvocato cittadino di un Paese comunitario, riteniamo fare cosa proficua pubblicando la

Carta dei principi deontologici degli Ordini Forensi della Comunità europea

(approvata dalla Commissione consultiva degli Ordini forensi comunitari, nella riunione tenuta a Perugia il 6 ottobre 1977):

I Della natura delle norme deontologiche:

Le norme deontologiche dell'Ordine professionale non hanno per solo oggetto la determinazione degli obblighi la cui inesecuzione comporta una sanzione disciplinare. L'applicazione di una sanzione disciplinare non è che la soluzione estrema, che può essere considerata come una manifestazione dell'insuccesso della disciplina dell'Ordine.

Le norme dell'Ordine sono destinate a garantire, attraverso la loro accettazione liberamente espressa, la buona esecuzione da parte dell'avvocato di una missione, riconosciuta come necessaria da ogni società civile.

Le norme specifiche di ogni Ordine sono legate alla sua tradizione. Esse sono conformi alla organizzazione e al campo di attività della professione nel Paese considerato e vanno inquadrate nelle procedure giudiziarie e amministrative e nelle legislazioni nazionali.

Non è pertanto possibile nè desiderabile togliere dal loro contesto nè tentare di generalizzare norme che non sono suscettibili di una applicazione parziale o generalizzata.

La ricerca di una base comune per un codice di deontologia comunitaria deve ispirarsi a principi comuni, da cui scaturiscono norme specifiche proprie di ciascuno dei Paesi membri.

II Della missione dell'avvocato:

La missione dell'avvocato non consiste solamente nell'eseguire fedelmente un mandato nei limiti della legge: l'avvocato è l'ausiliario della giustizia come di colui che chiede giustizia. Egli è consulente e difensore del cliente.
La sua missione gli impone molteplici doveri ed obblighi, talvolta apparentemente contraddittori, verso:

— il cliente;
— la famiglia del cliente e le altre persone verso le quali il cliente è tenuto ad obblighi giuridici o morali;
— i tribunali e le altre autorità presso le quali l'avvocato assiste o rappresenta il cliente;
— la professione di avvocato in generale ed ogni collega in particolare;
— la collettività, per la quale una professione libera ed indipendente, ma regolamentata, è garanzia essenziale della salvaguardia dei diritti dell'uomo.

Nel complesso di obblighi così diversi, la buona esecuzione della missione dell'avvocato non può essere compiuta che con la completa fiducia da parte di ogni interessato. Ogni norma deontologica si basa, fin dall'origine, sulla necessità di essere degni di questa fiducia.

III Dell'integrità morale:

Il rapporto di fiducia non può esistere se vi è dubbio sull'onestà, probità, rettitudine o sincerità dell'avvocato. Queste virtù tradizionali sono divenute per l'avvocato obblighi professionali.

IV Del segreto professionale:

1) E' nella natura stessa della missione dell'avvocato che egli sia depositario dei segreti del suo cliente e destinatario di comunicazioni confidenziali. Senza il segreto della comunicazione riservata non può esservi fiducia. Il segreto professionale è dunque riconosciuto come il diritto e il dovere fondamentali e primari della professione.

2) Se non può esservi dubbio sul principio stesso dell'obbligo del segreto professionale, la Commissione Consultiva constata peraltro che esistono divergenze importanti fra i Paesi membri quanto ai limiti dei diritti e dei doveri dell'avvocato in materia. Queste divergenze, a volta di carattere molto sfumato, riguardano in particolare i diritti e gli obblighi dell'avvocato verso il cliente, nonchè verso i tribunali in materia penale e le autorità amministrative in materia fiscale.

3) In caso di dubbio la Commissione Consultiva ritiene che debba essere rispettata la norma più rigida quella cioè che offre la migliore protezione della inviolibilità del segreto.

4) La Commissione Consultiva chiede con calore agli Ordini forensi della Comunità di prestare aiuto e assistenza ai colleghi degli altri Paesi, nell'assicurare la protezione del segreto professionale.

V Dell'indipendenza:

1) La molteplicità dei doveri incombenti all'avvocato impone a quest'ultimo assoluta indipendenza, insensibile ad ogni pressione, soprattutto a quelle derivante dai propri personali interessi. Un avvocato disinteressato è indispensabile per la fiducia nella giustizia tanto quanto un giudice imparziale. L'avvocato deve mostrarsi indipendente verso il proprio cliente e verso il magistrato e aver cura di non chiedere il favore nè dell'uno nè dell'altro.

2) Questa indipendenza è necessaria sia in materia estragiudiziale sia nelle vertenze giudiziarie: il consiglio dato dall'avvocato al proprio cliente non ha infatti vero valore se è stato dato solo per compiacenza o per interesse personale o sotto l'effetto di una pressione esterna.

3) Il divieto di rappresentare interessi in conflitto nonchè le incompatibilità sono previsti per garantire l'indipendenza dell'avvocato secondo la tradizione e gli usi di ogni Paese.

VI Dello spirito di colleganza:

1) Lo spirito di colleganza nell'Ordine professionale assicura le relazioni di fiducia tra avvocati, nell'interesse del cliente e per evitare le vertenze. Tale spirito di colleganza non deve mai contrapporre gli interessi degli avvocati agli interessi della giustizia e di colui che alla giustizia ricorre.

2) In taluni Paesi della Comunità tutti i rapporti tra avvocati (orali e scritti) sono considerati confidenziali. Questo principio è riconosciuto in Belgio, in Francia, in Italia, in Lussemburgo e in Olanda. La giurisprudenza dei tribunali di altri Paesi non ammette questo principio in senso assoluto; perfino la dichiarazione espressa che una lettera è confidenziale non è sempre sufficiente a renderla tale. Allo scopo di evitare ogni possibilità di malinteso che potrebbe sorgere dalla divulgazione riservata, la Commissione Consultiva ritiene essere prudente che l'avvocato, il quale vuole fare una comunicazione confidenziale ad un collega di un Paese in cui vige una regolamentazione diversa da quella del suo Paese di origine, domandi previamente se e in quale misura il collega può accettarla come tale.

3) L'avvocato che ha bisogno di mettersi in contatto con un collega di altro Paese deve assicurarsi che quest'ultimo sia ben qualificato ad occuparsi della pratica. Nulla può porre maggiormente in pericolo la fiducia tra colleghi che un impegno preso alla leggera e che non può essere eseguito a causa dell'incompetenza di colui che lo assume. Fa parte dei doveri di ogni avvocato, al quale si rivolge un collega di altro Paese, di astenersi dallo accettare un incarico per il quale non è competente. Rientra d'altro canto fra i suoi compiti dare al collega ogni informazione utile per permettergli di rivolgersi a un avvocato che sia veramente in grado di eseguire la prestazione richiesta.

4) Quanto alla responsabilità economica dell'avvocato che impegna un collega di altro Paese, il « Conseil d'avis et d'arbitrage » della Commissione Consultiva, ha emesso il seguente parere il 29 gennaio 1977:
Nei rapporti professionali tra avvocati di Ordini di Paesi differenti, colui che, non limitandosi a raccomandare un collega o a presentarlo a un cliente, affida una pratica a un corrispondente o lo consulta, è personalmente tenuto, anche in caso di inadempienza del cliente, al pagamento degli onorari, spese e rimborsi dovuti al collega straniero. Gli avvocati interessati peraltro possono all'inizio della loro relazione prendere accordi particolari a questo riguardo. Inoltre l'avvocato può in qualunque momento limitare il suo impegno personale all'importo degli onorari, spese e rimborsi, assunti prima della comunicazione al collega straniero della sua decisione di declinare la responsabilità per il futuro.

VII Della pubblicità professionale:

1) Ogni iniziativa di pubblicità personale, così come ogni sollecitazione di clientela, è proibita all'avvocato di ogni Paese membro della Comunità. Questa proibizione ha per scopo la tutela del pubblico e della dignità della professione. L'ambito di questa proibizione non è ovunque lo stesso e in alcuni Paesi i limiti di questa normativa sono definiti dalla legislazione nazionale, che ne sanziona penalmente le infrazioni. In conseguenza l'uso da parte dell'avvocato di altro Paese di una forma di pubblicità proibita all'avvocato locale può indurre il pubblico in errore e rischiare di comportare una sanzione penale. Nulla impedisce, in generale, che l'avvocato faccia uso di biglietti da visita e della carta da lettera nella forma autorizzata dalla propria organizzazione professionale. Nel dubbio è prudente chiedere preventivamente il parere dell'organizzazione professionale del Paese ospitante.

2) In alcuni Paesi una pubblicità destinata a informare il pubblico o gli avvocati degli altri Paesi è permessa solo se autorizzata dalle organizzazioni professionali o svolta loro tramite. L'avvocato di altro Paese può servirsi di questo sistema di pubblicità nella misura in cui ciò gli sia permesso dal proprio Ordine professionale.

VIII Del rispetto della dentologia degli altri Ordini professionali:

La Direttiva 22 marzo 1977 enuncia le modalità con le quali un avvocato proveniente da un Paese della Comunità è tenuto a rispettare la deontologia dell'Ordine del Paese ospitante. L'avvocato ha il dovere di informarsi delle norme che egli deve rispettare nell'esercizio di una specifica attività. L'Ordine ospitante è tenuto a rispondere alle richieste sul contenuto e la portata delle sue norme, sempre avendo presente che esse sono state emanate nell'interesse di coloro che hanno bisogno dell'opera professionale di un avvocato. L'avvocato deve sempre tenere presente che il suo comportamento si ripercuoterà sull'Ordine al quale egli appartiene, sui suoi colleghi e su tutti i clienti.

« CONCORSO DI COLPA » DEL LEGISLATORE NELLA « CRISI DELLA GIUSTIZIA »

Numerose cause hanno determinato l'attuale situazione della Giustizia, (e, conseguentemente, non solo della Giustizia) in Italia: alla mancanza di mezzi e di strutture, alla irrazionale distribuzione di uffici giudiziari, alla confusione di ruoli e di competenze tra i poteri tradizionali dello Stato e tra questi ed altri poteri, etc., dobbiamo aggiungere il notevole contributo dato dal legislatore, in maniera particolarmente accentuata in quest'ultimo decennio.

E' sufficiente esaminare alcune leggi che disciplinano le locazioni, che prevedono « esodi volontari » e benefici a privilegiate categorie, che modificano i trattamenti sanitari per le malattie mentali (392/78, 748/72 - art. 67 - 336/70 e successive modificazioni ed integrazioni, 180/78) — e che dovrebbero qualificare l'attività politica del Parlamento — per giungere a conclusioni non certamente positive in merito alle capacità ed alla lungimiranza del legislatore e per individuare alcuni elementi che ne contraddistinguono negativamente l'operato. Tali elementi si possono sinteticamente elencare come segue:

1) Difficoltà di attuazione delle leggi.

Sembra che il legislatore non sempre conosca la situazione esistente, talché spesso emana leggi profondamente innovatrici senza tenere conto della realtà, senza considerare le conseguenze che possono derivare, le spese necessarie e le strutture sovente insufficienti.

Le leggi citate costituiscono esempio evidente di quanto affermato: si pensi alle difficoltà di applicazione (stante la mancanza di sedi, stante il limitato termine — 60 gg. — entro il quale le Amministrazioni Ospedaliere interessate hanno dovuto « individuare » gli ospedali generali nei quali istituire « specifici servizi psichiatrici di diagnosi e cura » in sostituzione degli ospedali psichiatrici) della L. 180/78; si pensi alle difficoltà nelle quali si sono trovati numerosi enti pubblici a seguito dell'emanazione delleLL. 336/70 e 748/72; si pensi (esperienza che stiamo attualmente vivendo) alle difficoltà che Preture ed Uffici dei Giudici Conciliatori incontrano a seguito del contenzioso conseguente alla entrata in vigore della L. 392/78.

2) Difficoltà di interpretazione delle leggi. Incostituzionalità delle stesse.

La L. 392/78 costituisce un clamoroso esempio del modo in cui le leggi non dovrebbero essere fatte; invece di semplificare la complicata legislazione precedente in tema di locazioni, ha reso ancora più complessa la materia, ha creato incertezze e perplessità che neppure le numerose riunioni di avvocati ed esperti hanno potuto attenuare.

L'art. 59, in particolare, dimostra come il legislatore non si sia nemmeno reso conto di evidenti casi di illegittimità costituzionale.

La L. 336/70 ha causato — tra l'altro — una disparità di trattamento tra dipendenti di aziende pubbliche e di aziende private.

Le raccolte di giurisprudenza sono piene di decisioni della magistratura, che ritengono non manifestamente infondate eccezioni di illegittimità costituzionale della legge in esame sotto molti profili: esclusione del personale delle aziende private dai benefici previsti, mancata indicazione dei maggiori oneri posti a carico degli enti pubblici, etc.

La troppo frequente necessità di integrazioni e di modificazioni costituisce conferma della mancanza di quella chiarezza che dovrebbe costituire il requisito principale di ogni norma.

A volte sembra che il legislatore non conosca esattamente nemmeno il significato giuridico dei vocaboli che usa; ad esempio, la parola « conciliatore » usata nell'art. 44 2° comma L. 392/78 non corrisponde, come significato, allo stesso vocabolo usato nel cod. proc. civ.

3) Aggravio della crisi economica.

Le leggi in esame non sono state indolori nemmeno dal punto di vista economico. La loro applicazione ha comportato — e comporta — spese che indubbiamente hanno contribuito — e contribuiscono — ad aggravare la crisi economica nella quale da anni ci dibattiamo.

Si pensi agli oneri finanziari che numerosi enti pubblici hanno dovuto sostenere per l'applicazione dei « benefici » disposti dalle LL. 336/70 e 748/72: collocamenti a riposo anticipati ed esodi volontari hanno comportato spese ingenti

per la collettività (oltre alla perdita — non tempestivamente rimediata — di personale esperto) senza che ne siano derivati vantaggi apprezzabili.
Sembra che talvolta il Parlamento — dopo anni di indifferenza rispetto a gravi problemi (fra tanti ancora in attesa di soluzione spiccano quelli ricordati nella relazione del P.G. e dell'Avv. Sbaiz) — sia improvvisamente preso da fretta di fare, non importa come.

Se la politica è l'arte del possibile, se la preparazione delle leggi richiede conoscenza dei problemi e meditazione (« conoscere per deliberare » fu scritto nelle « Prediche » giustamente definite dall'Autore « inutili ») dobbiamo giungere alla amara conclusione che difettiamo di veri politici e di veri legislatori.

Collaborazione con le categorie interessate (nel rispetto delle rispettive funzioni), minor demagogia (saper dire, cioè, anche « no » impopolari) sapere profittare dell'esperienza acquisita, potrebbero, forse, costituire utili elementi per un meno imprevidente lavoro.

Avv. Ruggero Benini

RIFLESSI PROCESSUALI DELLA RIVALUTAZIONE DEI CREDITI PECUNIARI

« In tema di obbligazioni pecuniarie, tra i maggiori danni che possono spettare al creditore, in aggiunta agli interessi legali, ai sensi del capoverso dell'art. 1224 C.C., vanno compresi quelli dipendenti dalla svalutazione monetaria, verificatasi durante la mora del debitore, e pertanto il creditore, qualora si limiti a chiedere il risarcimento della perdita subita per effetto della diminuzione del potere di acquisto della moneta, ben può dedurre ed utilizzare a suo favore il solo fatto notorio della svalutazione, senza necessità di fornire la prova di aver concretamente predisposto il reimpiego della somma dovutagli, prova che invece deve essere offerta nel caso in cui venga chiesto il risarcimento anche del mancato guadagno ».

La sentenza di cui procede la massima è stata pubblicata nel fascicolo dello scorso dicembre della « Giustizia Civile », I, pag. 1909, con nota di Mario Finocchiaro.

La Corte Suprema ha mutato così il precedente suo consolidato indirizzo che la vedeva negare, in tema di obbligazioni pecuniarie, rilevanza al fatto puro e semplice che, durante la mora del debitore, fosse intervenuta o si fosse aggravata la svalutazione monetaria, ai fini del riconoscimento del maggior danno previsto dal 2° comma dell'art. 1224 c.c. — Pur riconoscendo, la Cassazione, che, in caso di mora debendi, la svalutazione monetaria potesse astrattamente costituire tale « maggior danno », ne riconosceva l'esistenza, per quel titolo, a condizione soltanto che il creditore avesse dimostrato di aver risentito un particolare pregiudizio, « o per non aver potuto a tempo debito disporre della somma dovutagli, della qua-
« le, se riscossa tempestivamente, avrebbe fatto un impiego che l'avrebbe sotratta
« agli affetti della svalutazione, o per aver dovuto, a causa della mancata dispo-
« nibità di quella somma, alienare o comunque privarsi di beni che, se conser-
« vati, sarebbero sfuggiti al danno della svalutazione ».

La pronuncia introduce, ai fini della rivalutazione del credito, un accostamento del debito di valore al debito di valuta. Per il primo, la cui prestazione non si

identifica, a priori, in una somma di danaro, ma bensì in un valore astratto, l'automatismo della rivalutazione è insito nel fatto che il valore della moneta ad essere preso in considerazione è quello del momento della liquidazione del debito e non già quello della sua costituzione. Per il secondo, la cui prestazione è rappresentata da una somma di danaro, determinata o determinabile attraverso un criterio che non ne elimini il carattere pecuniario, vige invece il principio nominalistico che trova anch'esso oggi un correttivo automatico, con la recente decisione del Supremo Collegio, agli affetti del maggior danno conseguente alla svalutazione monetaria: è cioè l'esistenza stessa del fenomeno, « senza necessità (per il creditore) di fornire la prova di avere predisposto il reimpiego della somma dovutagli », a provocare la rivalutazione.

Con la pronuncia annotata il Supremo Collegio segue il criterio espresso dal legislatore, in tema di crediti di lavoro, con l'art. 429 c.p.c., nella nuova formulazione introdotta dalla L. 11/8/1973 n. 533. Tale norma ha innovato il regime probatorio dell'esistenza del « maggior danno » previsto dall'art. 1224 c.c., dichiarandolo esistente solo che si dimostri con gli indici ISTAT che sia intervenuta una svalutazione del credito. E' posta dunque, a favore del lavoratore, una presunzione iuris et de iure dell'esistenza del maggior danno per la diminuzione di valore del suo credito.

Col nuovo indirizzo, analogamente, la Cassazione ritiene sussistere la perdita subita dal creditore pecuniario solo che sia intervenuta diminuzione del potere d'acquisto della moneta. Beninteso con riferimento alla data di costituzione in mora del debitore, a differenza del credito di lavoro, ove tale condizione non appare richiesta ed ove ancora, almeno per la prevalente giurisprudenza, il maggior danno da svalutazione è dovuto oltre agli interessi nella misura legale, difformemente dal disposto dell'art 1224 c.c. che consente invece soltanto la liquidazione del danno eccedente l'importo degli interessi, siano essi legali o convenzionali.

Il nuovo orientamento della corte, che si auspica possa trovare immediato riscontro nella giurisprudenza di merito, non mancherà di svolgere un benefico effetto sul corso dei processi — e sono molti — in cui si dibatta in tema di obbligazioni pecuniarie.

Le decisione della Corte dovrebbe infatti distogliere i debitori dall'intento di procrastinare il più possibile l'esito del processo, posto che la svalutazione nel frattempo intervenuta non arrecherebbe loro alcun vantaggio per l'esser assoggettato il credito ad automatica rivalutazione. Anzi, per l'essere di solito successivo l'adeguamento del reddito al fenomeno svalutativo, sarebbe loro interesse eliminare il debito al più presto.

Dovrebbe inoltre ridurre il numero dei processi comprimendo essa le iniziative litigiose: nella valutazione del processo, una volta scontata la rivalutazione del credito, non potrebbe non avere incidenza la previsione del costo delle spese giudiziali.

Da ultimo, una semplificazione istruttoria per quei processi ove il creditore intendesse porsi in prova per la dimostrazione del « maggior danno », deducibile invece oggi presuntivamente, almeno per la perdita subita per effetto della svalutazione, solo che questa sussista.

In conclusione, una decisione assai lodevole che costituisce, come sottolinea il Finocchiaro, « nell'inerzia del legislatore, un ulteriore riavvicinamento, ad opera della giurisprudenza, del paese reale a quello legale ».

Avv. Pietro Ruggieri

(g) compilare soltanto la sezione che interessa, barrando la relativa casella |_| ; |_| o |_| ed indicando gli altri dati richiesti.

Nel caso di licenza, autorizzazione o concessione ne va indicato il tipo barrando la corrispondente casella da |A| ad |R| ;

(h) per le iscrizioni nei registri delle Ditte e negli Albi degli Artigiani indicare il codice ISTAT dell'attività esercitata come da tabella allegata;

IL NUOVO (E CONFUSO) SISTEMA DI « ISCRIZIONE A RUOLO »

E' stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 56 del 26-2-1979 la legge 7 febbraio 1979 n. 59 che disciplina **ex novo,** quanto ad importi e modalità di versamento, il pagamento dell'imposta di bollo e dei diritti di cancelleria dovuti dalla parte che promuove un procedimento giudiziario, iscrivendo a ruolo una causa o depositando un ricorso, ecc...

In questa prima fase transitoria, l'imposta di bollo può essere assolta o mediante apposizione di marche (preferibilmente) giudiziarie, ovvero attraverso versamento in conto corrente postale di una somma variabile a seconda del tipo di procedimento e dell'Ufficio competente; i diritti di cancelleria (in attesa delle marche speciali che dovranno essere approntate e distribuite dal Ministero delle Finanze) devono essere versati in conto corrente postale (utilizzando, pare, esclusivamente i modelli a doppia ricevuta; il perché non è chiaro, mancando nella causale del versamento l'indicazione della causa o della procedura per cui lo stesso viene effettuato).

L'art. 2 della citata legge elenca dettagliatamente atti soggetti ad imposta e modalità di assolvimento della stessa; ad ulteriore chiarimento le Cancellerie dei vari Uffici interessati hanno predisposto e distribuito « istruzioni » ciclostilate per l'applicazione della nuova disciplina.

Malgrado gli sforzi congiunti e lodevolissimi dei vari operatori, tuttavia, permangono zone oscure e problemi interpretativi di non poca rilevanza: non si può certo dire che, almeno in questa prima fase c.d. « transitoria » (ma nel nostro Paese nulla è più definitivo delle fasi di transizione!) le cose si siano semplificate.
Se infatti prima del 13 marzo 1979 era sufficiente rifornirsi di marche (di vario tipo e taglio) « Ciceroni », bollate (il tutto acquistabile, in caso di emergenza, presso fornitissimi uscieri) per essere certi di riuscire ad iscrivere a ruolo una causa, oggi non è più così.

Agli altri incombenti si è aggiunta anche la necessaria sosta all'ufficio postale: si potrà solo sperare che gli scioperi del personale, le lunghissime code agli sportelli nelle ben note ricorrenze (fine-anno, fine-mese, scadenza bollette varie, ecc.) uniti agli orari (a volte personalissimi) delle cancellerie, non impediscano il tempestivo deposito degli atti (già peraltro complicato, a Bologna almeno, dal decentramento dell'Ufficio Notifiche).

Ammesso che si sappia, esattamente, quanto versare, il che non è sempre vero: come classificare, ad esempio, il ricorso in opposizione all'esecuzione promosso da un terzo (procedimento di cognizione o speciale?); e se una separazione iscritta come consensuale si trasforma in giudiziale o viceversa?
Per quanto riguarda gli atti, l'esenzione dal bollo non riguarda, per lo più, i procuratori delle parti: in realtà tutto rimane immutato, salvo i verbali di udienza e gli eventuali fogli di deduzioni, che saranno redatti in carta semplice.

Per il momento, il presunto, preannunciato risparmio di poche migliaia di lire si è obiettivamente tradotto in non poco fastidio e perdita di tempo, che l'abolizione della c.d. « chiamata di causa » non vale certamente a compensare.

Dott. Daniela Rosso

L'ESAME DA PROCURATORE LEGALE 1978/79 IN CIFRE, NOTIZIE E CONSIDERAZIONI

Domande ammesse: 402.
Candidati presentatisi alle prove scritte: 197.
Ammessi agli orali: 56 (pari al 28%).
Temi « non classificati » perché non svolti: 1.
Temi annullati: 2.

Risultati statisticamente eccezionali, in relazione agli anni passati: 3 candidati sono stati ammessi agli orali avendo riportato il voto 5 in un tema ed il voto 9 nell'altro.

Dichiarati « idonei » sui 56 ammessi agli orali: 54 (un candidato non si è presentato; uno non ha superato le prove orali).

Vincitore del **Premio Jacchia** per il migliore risultato:

Dott. Proc. MARIANO ROSSETTI di Bologna, con questa votazione:
tema di diritto civile e amministrativo: 9; tema di diritto processuale 8, 1/5; orale diritto civile: 9; orale diritto processuale civile: 9; orale diritto penale: 9; orale procedura penale: 9; orale diritto amministrativo: 8, 2/5; voto finale complessivo: 70, 3/5.

(Al neo-collega Rossetti le nostre più vive felicitazioni ed i più affettuosi auguri).

Soltanto altri quattro candidati hanno riportato una media superiore a quella dell'8: Claudio Manzia (69, 2/5), Cristina Torricelli (66, 2/5), Antonio Di Bugno (66), Lorenzo Picotti (66).

La Commissione giudicatrice era così composta:

Presidente: Dott. Luigi Mariani (presidente di sezione della Corte d'appello di Bologna).
Vice-presidente: Dott. Nerio Zanardi (consigliere presso la stessa Corte).
Componenti Magistrati: Dott. Mario Luchetti e Dott. Vincenzo Oddone (entrambi Sostituti Procuratori Generali).
Componenti Universitari: Prof. Roberto Bonini (cattedra di Storia del diritto romano) e Prof. Franco Carinci (cattedra di Istituzioni di diritto privato).
Componenti Avvocati: Elvio Fusaro - Paolo Gozzi - Stefano Graziosi - Achille Melchionda.

La correzione degli scritti ha impegnato la commissione dalla seconda metà del mese di settembre fino alla prima decade del mese di dicembre 1978: quattro pomeriggi per settimana, con una media giornaliera di dieci temi.
Per evitare disparità di giudizi determinabile anche da una diversità di lettura, solitamente uno stesso commissario, per ciascun pomeriggio, ha letto i dieci temi sorteggiati.
Le buste indicanti il nome dei candidati sono state aperte soltanto dopo la lettura e votazione di tutti gli scritti.
Le prove orali hanno avuto luogo per pochi candidati (volontari) nella seconda quindicina di dicembre; la più parte tra il gennaio e la prima metà del febbraio 1979 (non più di tre candidati per ciascun pomeriggio, con una media di durata, per ogni candidato, di circa un'ora).

Da quanti anni vi è assoluta concordia almeno su talune fondamentali critiche circa questo tipo, questo modo, questo congegno, che è l'esame da procuratore legale? Quali e quanti saggi, o soltanto ovvii, suggerimenti sono stati prospettati per rendere questa prova più adeguata alle reali sue finalità?

Nel nostro Paese (probabilmente, come in tutti gli altri del globo) non serve a nulla che una categoria di cittadini, direttamente interessata a certe leggi, chieda al legislatore qualche adeguamento o ammodernamento. Se non si verificano scandali, scioperi, scontri, i nostri politici sono privi di occhi per vedere e di orecchie per sentire (di bocche per parlare, invece, ne hanno tante: certamente più d'una per ciascuno). E naturalmente accade che ritoccano le leggi esistenti solo come risposta emotiva od impulsiva a situazioni eccezionali: con i risultati che tutti quotidianamente constatiamo.
L'esempio più palese: c'è voluto il movimento studentesco del '68 perché qualcuno si accorgesse che l'università italiana stava affondando. La risposta demagogica è stata quella a tutti nota: un ulteriore contributo all'affondamento.
Ciò significa — per tornare al nostro argomento — che riprendere il discorso di una modifica dell'esame da procuratore legale, senza accompagnarlo con diffide ed **ultimatum** di tipo rivoluzionario, non serve ad altro che a sfoggio esibizionistico.
E tuttavia, tacere può essere anche peggio: può tradursi in una complicità che poi « qualcuno » invocherà come alibi del suo disinteressamento. Riproviamoci, dunque; tutto sommato, talvolta **repetita juvant.**

Occorre ovviamente non dimenticare che l'esame da procuratore legale deve essere visto organicamente, come uno dei momenti della non meno urgente (e di là da venire...) riforma dell'ordinamento professionale. E' chiaro, infatti, che diverso spessore possono assumere le idee che al riguardo si manifestano, a seconda (ad esempio) che ci si avvii verso l'abolizione della distinzione delle due professioni forensi (avvocato e procuratore), ovvero verso una più marcata e giustificabile diversificazione. Nel primo caso non vi sarà più il passaggio, per mera anzianità, da una ad altra qualificazione, e quindi l'esame di Stato (unico per sempre) dovrà essere maggiormente selettivo; nel secondo caso, in previsione di due differenti esami, ciascuno potrà avere contenuti e finalità più specifiche (più pragmatico quello del procuratore, più teorico quello dell'avvocato).
Già quanto precede dovrebbe rendere palese qualche ragione dell'attuale equivoco tipo di esame, al tempo stesso troppo astratto per l'aspirante procuratore (si rivedano, in questa chiave, i testi dei temi scritti che pubblichiamo separatamente) e troppo superficiale ed incompleto per un futuro avvocato.
Ma se e fino a quando si chiamerà **esame da procuratore legale** lo si deve concepire come finalizzato a questa professione, non ad altra eventuale e successiva. Partiamo dunque dalla ipotesi di una almeno teorica diversificazione fra le due professioni.
I mutamenti che sembrano indispensabili ed irrinunciabili sarebbero allora i seguenti:

1°) ogni Consiglio dell'Ordine, prima di emettere il certificato di « compiuta pratica », dovrebbe sottoporre il candidato ad un breve **colloquio sulla deontologia professionale,** colloquio da concludersi non con un voto ma con un giudizio positivo o negativo (ed in questo caso il candidato non sarebbe ammesso all'esame);
2°) le prove scritte dovrebbero consistere nella predisposizione di un atto processuale sulla base di un tema proposto dalla commissione; ad esempio, data questa situazione, il candidato rediga un atto di citazione (o una comparsa, o un reclamo), rediga dei motivi di appello (o una meroria), rediga un ricorso (o controricorso); tre dovrebbero essere le prove scritte, rispettivamente di diritto sostanziale privato, di diritto pubblico (amministrativo, finanziario, del lavoro, costituzionale), di diritto processuale;
3°) gli scritti dovrebbero essere corretti pubblicamente; o quanto meno, in calce a ciascuno dovrebbe essere riportata (in forma sintetica ma chiara) la motivazione del voto attribuito dalla commissione;
4°) le prove orali andrebbero separate in due turni, con aumento delle materie

d'esame: discipline privatistiche nel primo colloquio, pubblicistiche nel secondo (indispensabile, fra queste, il diritto costituzionale);
5°) si potrebbe anche ammettere agli orali il candidato che ha riportato l'insufficienza agli scritti: il voto definitivo sarebbe quello valido per l'idoneità o meno.
Tutto ciò si tradurrebbe in modestissime modifiche, che non comporterebbero costi di scelte politiche rilevanti, ma semplici adattamenti di norme che appartengono oramai ad una società che obiettivamente non si identifica con la nostra. Problemi assai più pregnanti e complessi si agitano però sullo sfondo dell'intera materia. Albo « chiuso »? Netta separazione fra le due professioni? Avvocati di Stato per i non abbienti? Specializzazione professionale?
Gli interrogativi potrebbero moltiplicarsi. Non mancheremo di riprenderli. Perché, d'accordo, cambiare tanto per cambiare sarebbe un errore. Ma lasciare le cose come stanno è di una gravità imperdonabile. La società non ce lo potrebbe perdonare.

a. m.

VENTOTTO « TEMI » PER L'ESAME DA PROCURATORE LEGALE

Per fare cosa gradita ai candidati (attuali e futuri) — che in tal senso ci hanno sollecitato — ed anche per consentire valutazioni e considerazioni che facilmente ne possono scaturire, riportiamo il seguente elenco, relativo agli ultimi 14 anni:

1° - Diritto sostanziale	2° - Diritto processuale
1965	
DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO	PROCEDURA CIVILE E PENALE
Dopo avere esposto brevemente i principi che regolano la gestione di affari altrui, dite se tale gestione sia ammissibile nell'interesse della pubblica amministrazione.	Premessi brevi cenni sui rapporti tra giudicato penale ed azione civile, esaminate se, nell'ipotesi di assoluzione con formula dubitiva sull'esistenza dell'elemento subiettivo, sia o meno precluso l'esperimento dell'azione civile, allorché questa si fondi su una responsabilità presunta.
1966	
DIRITTO CIVILE	PROCEDURA PENALE
Riferite i principi sulla conclusione del contratto ed illustrate l'istituto della responsabilità precontrattuale.	Dite delle nullità assolute e relative nel processo penale. Regime delle sanatorie.
1967	
DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO	PROCEDURA CIVILE
Dite della violazione delle norme di edilizia e dei mezzi di tutela riconosciuta ai privati interessi.	Dite delle condizioni per l'emanazione del provvedimento di cui all'art. 700 c.p.c., ed in particolare se possa concedersi provvedimento d'urgenza nei casi in cui si mira alla reintegrazione del possesso.

1968

DIRITTO CIVILE

Premesse le nozioni di contratto ad effetti reali e di contratto ad effetti obbligatori, parlate della vendita di cosa altrui.

PROCEDURA CIVILE

Dite dei provvedimenti del giudice civile ed in particolare dei caratteri distintvi e del regime delle relative nullità.

1969

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Parlate brevemente delle servitù prediali, scendendo all'esame delle servitù coattive con particolare riguardo per quelle costituite con atto dell'autorità amministrativa.

PROCEDURA CIVILE

Dite del foro facoltativo per le cause relative a diritti di obbligazioni (art. 20 c.p.c.), con particolare riguardo al caso della vendita stipulata con la clausola del pagamento « a mezzo tratta ».

1970

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Il contratto d'appalto nel diritto privato e in quello pubblico. Dell'appalto di servizi in particolare.

PROCEDURA CIVILE

Successione nel processo e successione a titolo particolare nel diritto controverso.

1971

DIRITTO CIVILE

Esponete i concetti relativi alla inesistenza ed alla invalidità del matrimonio e trattate in particolare del matrimonio putativo.

PROCEDURA PENALE

Esponete brevemente i principi informatori dell'appello penale e dite in particolare se la richiesta delle attenuanti generiche possa essere ritenuta compresa nel motivo di appello volto a conseguire la riduzione della pena.

1972

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

La manifestazione di volontà nel diritto privato ed in quello pubblico.
Il silenzio della Pubblica Amministrazione.
Si esamini il caso del silenzio dell'amministrazione alla diffida dell'interessato, volta ad ottenere l'applicazione nei propri confronti di una determinata norma legislativa, e si dica se tale inerzia debba essere interpretata come rifiuto di applicare la norma esplicitamente invocata.

PROCEDURA CIVILE

Competenza per materia e competenza funzionale.
Si dica in particolare se rientrino nella competenza esclusiva del Pretore le impugnative delle delibere delle assemblee dei condomini che investano l'esistenza del diritto di comproprietà ovvero il diritto di uso del servizio condominiale.

1973

DIRITTO CIVILE

Premesso un inquadramento generale del diritto di proprietà si dica, in particolare, se sia consentita, ed eventualmente con quali limiti, l'alienazione del sottosuolo separatamente da quella del suolo.

PROCEDURA CIVILE

Parlate del regolamento preventivo di giurisdizione e, in particolare, esaminatene l'ammissibilità in pendenza della istanza di sequestro.

1974

DIRITTO CIVILE

Illustrate l'istituto della accettazione dell'eredità, in particolare dite se sia ravvisabile un'ipotesi di accettazione tacita nel comportamento del chiamato all'eredità che non proponga opposizione al titolo esecutivo e relativo precetto notificatogli nella qualità di erede.

PROCEDURA CIVILE

Illustrate l'istituto del litisconsorzio necessario e facoltativo; in particolare esaminate se ricorre l'ipotesi di litisconsorzio necessario ove la legge disponga la solidarietà fra i responsabili dell'atto dannoso.

1975

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Premesso un raffronto tra l'azione di rivendica e quella di restituzione, si esamini il caso del privato che, avendo donato un immobile ad un ente pubblico agisca contro di questo per la mancata restituzione dell'immobile stesso dopo che il contratto di donazione è stato dichiarato risolto.

PROCEDURA CIVILE E PENALE

Si parli del rapporto fra il giudizio penale e quello civile.
Si esamini il caso di illecito penale dal quale derivi responsabilità civile, venuto in rilievo davanti al giudice civile successivamente alla emanazione del decreto di non doversi procedere in sede penale.

1976

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Esponete i criteri distintivi tra le persone giuridiche private e quelle pubbliche e trattate in particolare della formazione della volontà contrattuale di queste ultime.

PROCEDURA CIVILE E PENALE

Esponete i principi che regolano la sospensione, l'interruzione e la estinzione del processo civile e trattate, in particolare, della sospensione prevista nell'art. 3 del C.P.P.

1977

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Premessi brevi cenni sui caratteri distintivi del demanio e del patrimonio dello Stato esaminate i limiti del potere e della responsabilità della Pubblica Amministrazione in ordine alla costruzione e manutenzione delle strade.

PROCEDURA CIVILE E PENALE

Esaminati i rapporti tra giudicato penale e giudizio civile, esponete gli effetti della sentenza di proscioglimento per insufficienza di prove resa in dibattimento, e di quella di non doversi procedere resa in istruttoria, con la medesima formula, sul giudizio civile.

1978

DIRITTO CIVILE E AMMINISTRATIVO

Delle limitazioni al diritto di proprietà nel pubblico interesse, con speciale riferimento alla espropriazione per pubblica utilità.
Dite in particolare dei poteri del giudice e dei diritti del proprietario nell'ipotesi di occupazione d'urgenza non seguita da espropriazione nel biennio, qualora sul terreno occupato sia stata costruita una opera pubblica.

PROCEDURA CIVILE E PENALE

Delle misure cautelari nel processo civile ed in quello penale.
In particolare, del sequestro.

ALCUNI DEI PIU' URGENTI PROBLEMI DELLA GIUSTIZIA NELLA RELAZIONE DEL PRESIDENTE DELL'ORDINE DI BOLOGNA

L'assemblea ordinaria annuale degli Ordini Forensi di Bologna è stata aperta dall'avv. ANGIOLA SBAIZ, presidente del Consiglio bolognese, con una articolata ed ampia relazione dalla quale — di più non potendo per le consuete ragioni di spazio — estraiamo alcuni più significativi passi:

Passo ai nostri problemi, al solo elenco anche se piuttosto lungo e pesante. E' un dovere per noi sottoporvelo, un diritto per voi averne conoscenza, ma è anche un dovere per l'Ordine, tutti noi e Voi, collaborare per richieste e suggerimenti.

Nella recente seduta dell'inaugurazione dell'anno giudiziario 1979, dopo la relazione, veramente ampia e ricca di dati e rilievi del P.G. (relazione che invito tutti a considerare attentamente), in un nuovo rituale della seduta, nella parte pomeridiana della stessa, sono state lette le relazioni del Consiglio Superiore della Magistratura, del rappresentante del Ministro, nonchè quella che personalmente sono stata invitata a presentare per l'Unione Regionale dei Consigli forensi.

Ma non è tanto su questo che desidero richiamare la Vostra attenzione, quanto sulla constatazione di una comune unanime denuncia, attraverso le voci che si sono espresse nelle relazioni e negli interventi numerosi che hanno fatto seguito alle stesse, che la crisi di cui soffre la giustizia, che è crisi delle istituzioni democratiche, è al momento più che mai viva ed acuta.

Non mi soffermo su alcuni dati emersi: accanto ad un certo facile ottimismo ministeriale bastano le cifre del bilancio dello Stato per la giustizia illustrate dall'On. Felisetti nostro Collega, bastano le remore, le disfunzioni emergenti dai numeri e dai tempi.

Fra questi mali, gravissimi e ahimè concorrenti, da tempo abbiamo individuato quasi prioritario il **disordine e il caos legislativo,** e i tentativi non felici di ovviarvi con riforme, da tempo preannunciate, molte volte deformate nei fini e nei mezzi, rispetto a quelle che l'esperienza della nostra realtà aveva richiesto o previsto e che corrono pericolo di essere portate a maturazione con il risultato di aggravare la situazione invece di migliorarla.

Ora sta a noi, alla nostra posizione di operatori di giustizia consapevoli delle quotidiane, giustificate doglianze e delle legittime esigenze dei cittadini, sollecitare che si pongano le basi per quelle riforme delle nostre leggi sostanziali e processuali che i tempi nuovi richiedono. Con i metodi e la serietà dell'impegno che contrastano nettamente con la stampiglia dei burocrati lontani dalle nostre aule e anche con le raffinatezze o rifiniture della teoria, della quale si deve sì tener conto ma per quanto attenga all'osservanza dei principi e diritti fondamentali e non per attingerne soluzioni praticamente inattuabili.

Allo stato di oggi:

a) sta abortendo la tanto sollecitata e necessaria **riforma della procedura penale.** Ve ne parlerà il consigliere Tebano, reduce da un incontro romano cui è stato delegato a partecipare dalla nostra Unione Regionale e Vi accennerà alla nostra iniziativa di un Convegno in materia;

b) la **riforma della procedura civile** tenta di attuarsi, a spizzico, senza che si sia provveduto a quella dell'ordinamento giudiziario, con la successiva presentazione di progetti ognuno dei quali modifica o circoscrive l'ambito dei precedenti, con risultati gravi per le garanzie di giustizia;

c) **la riforma,** pure di grande urgenza, del **patrocinio dei non abbienti** pare stia subendo rispetto a precedenti testi da noi elaborati in sede di Congressi nazionali, a modifica di disposizioni incompatibili con i diritti della nostra professione, modifiche radicali delle quali non riusciamo neppure ad essere messi al corrente;

d) è stato presentato un nuovo testo di **riforma della nostra legge professionale,** il cui primo progetto risale a circa trent'anni fa. Farne la storia è quasi allucinante. Allo stato i disegni in esame sono tre: Viviani del luglio 1976, Bussetti e altri del 20 gennaio 1977, governativo (che riguarda precedenti progetti sotto il nome del Ministro Gonella ovviamente modificati), del 7 luglio 1977.

Un esame comparativo dei tre provvedimenti, con qualche elemento estraneo risulta dalla relazione del professor Antonio Guarino, romanista dell'Università di Napoli. Anche qui però non vi è motivo di compiacimento per noi, dopo aver segnalato i due problemi non risoluti ritenuti di primario rilievo, quello degli albi aperti o chiusi e dell'albo speciale per le giurisdizioni superiori, il docente conclude: « Non sembra « utile, comunque, interrogare sui progetti i « consigli dell'ordine o espletare un'indagine « conoscitiva. Il parere prevalente tra gli av- « vocati intorno alla riforma, come si è detto « all'inizio, è ormai ben noto ed è stato tra- « dotto in documenti che tutti hanno sott'occhi. « Dopo più di trent'anni di attesa, sembra giun- « to insomma il momento di decidere serena- « mente se la riforma la si vuol fare oppure « no ».

(omissis)

Dal 1965 il nostro Ordine si è reso promotore della indizione di una Conferenza nazionale della Giustizia. La proposta venne approvata dal Congresso nazionale forense di Milano, ma restò allora senza pratico seguito. Gli Ordini dell'Emilia e Romagna la tennero viva, ripresentandola nei successivi Congressi forensi. Tuttavia, solo a quello di Perugia (1973) la proposta, nuovamente approvata, trovò nel Ministro Zagari un interesse che però non fece in tempo a concretarsi. Il Congresso di Catania (1975) la ripetè, ed infine quello dell'Aquila (1977) con sua mozione molto importante chiese al Ministro di convocare la « Conferenza a

tempi brevi, in confronto e in dibattito con tutte le forze sociali, politiche e culturali ». Il Ministro Bonifacio dimostrò allora il proprio apprezzamento per il taglio ed il contenuto della proposta, che venne ribadita in Ordini del giorno del C.N.F., dall'Unione delle Curie, e dall'Unione Regionale Ordini dell'Emilia e Romagna, la quale indicò Bologna come sede per la Conferenza.

Le finalità della Conferenza, specie in questi tempi di palese aggravamento della crisi della giustizia in tutte le sue implicazioni, sono sostanzialmente quelle di poter accertare le cause della crisi e i difetti principali degli ordinamenti in atto, e di poter anche suggerire e indicare la via corretta dei rimedi tenendo conto di quanto avviene in altri Paesi civili specie della Comunità Europea, nonchè delle doglianze ed esigenze dei cittadini, della difettosa preparazione e formulazione delle leggi, delle carenze e difetti di strutture, degli stessi ostacoli nel rapporto fra il cittadino e il giudice, e così anche di rivendicare alla difesa la funzione che le spetta.

Ora, in relazione alla gravità e complessità dei problemi e dei fini resta escluso che si possa organizzare e svolgere un Convegno del genere sul tipo di una tavola rotonda o di una accademia fra studiosi, con qualche partecipazione burocratico-ministeriale.

Per le stesse ragioni sussiste, generalmente condivisa, la necessità dello svolgimento dei lavori in sede meno dispersiva e oggetto di accaparramento da parte di uno o diverso gruppo quale può esser quella di Roma mentre resta particolarmente qualificata quella di Bologna, dove l'iniziativa è nata. Perciò la improvvisa intenzione ora manifestata dal Guardasigilli, sia pur ufficiosamente, di convocare la Conferenza a tempi prossimi, per la primavera e a Roma, ha incontrato il motivato dissenso della nostra Unione regionale, già comunicato alla opportuna sede con delibera approvata il 17 gennaio scorso.

Non sappiamo quali saranno le decisioni in merito, ma tanto dovevamo comunicarVi, perché se, come speriamo, a tempo debito dovessimo ospitare e organizzare nella nostra città la Conferenza, questo sostanziale omaggio reso al nostro Foro, per le sue tradizioni e la sua attività, impegnerebbe — ne sono certa — tutti Voi.

Avv. Angiola Sbaiz

IL « PUNTO » SULLA NOSTRA CASSA DI PREVIDENZA

Dal 3 febbraio c.a. — scaduto il non rinnovabile mandato del collega Frncesco Berti Arnoaldi Veli — è nuovo Presidente della Cassa l'Avv. Franzo Grande Stevens del Foro di Torino.
Con cortesissima tempestività il neo-Presidente ha accolto il nostro invito facendoci avere il « punto » sulla situazione attuale della Cassa che siamo lieti poter pubblicare, anche se il quadro generale qui tracciato non sembra dei più confortevoli per la nostra categoria. I guai delle trascorse e non preveggenti gestioni hanno lasciato una traccia non facilmente delebile. Tanto più apprezzabile, dunque, lo sforzo e la dedizione di colleghi come Berti Arnoaldi Veli (cui esprimiamo il « grazie » della avvocatura per quanto ha saputo fare) e di Grande Stevens (cui auguriamo proficuo lavoro). Ma non dimentichiamoci, amici, di prestare a questi colleghi la massima collaborazione. Non foss'altro, per il... nostro stesso interesse.

Tranne che per l'aumento delle pensioni (di circa il 30%) ottenuto in parziale adeguamento del valore della moneta, aumento che decorrerà dal 15 febbraio 1979, le note attuali non sono liete perchè:

1) la proposta di legge n. 2509 (con la proporzionalità *della contribuzione degli avvocati invece che della* progressività, *la correlazione fra contribuzioni e pensioni, l'autodenuncia e tassazione, ecc.) presentata alla Camera dei Deputati e sottoscritta da paralmentari di quasi tutti i partiti decadrà con lo scioglimento delle Camere che ora appare quasi ineluttabile.*

S'era tanto lavorato, sotto la guida del Presidente Berti Arnoaldi Veli, per mettere a punto questo progetto di riforma stralcio — riforma indispensabile per la sopravvivenza della Cassa — e con i consensi del Consiglio Nazionale Forense e dei principali Ordini Italiani si era ottenuta la presentazione in Parlamento della suddetta proposta con la promessa di una sollecita approvazione, ed ora bisognerà attenedere le elezioni per ricominciare daccapo la fatica di Sisifo;

2) l'art. 9 della legge n. 59 del 7-2-1979 vieta al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie la vendita delle marche previdenziali mentre l'art. 14 della legge n. 319 del 1975 non ci consente di pagare ai distributori di tali marche un aggio superiore all'1,50% (mentre per i suoi valori bollati lo Stato corrisponde un aggio superiore).

Per parare il colpo e non vederci ridotte tali cospicue fonti di entrata, abbiamo fatto appello alla collaborazione dei nostri Consigli degli Ordini, e stiamo trattando convenzioni con una grande banca ed il sindacato dei tabaccai;
3) con decreto del Presidente del Consiglio del 5 marzo 1979 (in G.U. del 17 marzo 1979 n. 76 col. 2493) la nostra Cassa è inserita nell'elenco degli enti pubblici non economici obbligati a rispettare le nuove norme sulla contabilità dello Stato così come dispone l'art. 25 della legge 5 agosto 1978 n. 468.
Secondo un'interpretazione di funzionari ministeriali che non ci sembra esatta, che a nostro avviso non sarebbe in ogni caso legittima e che perciò rifiutiamo, la Cassa sarebbe perciò obbligata al deposito pressoché infruttifero presso il Tesoro delle sue liquidità.
Se ciò fosse esatto una altra cospicua entrata (quella degli interessi sui depositi bancari) sarebbe vanificata.
Tralascio l'elenco di altre difficoltà. Cercheremo di fronteggiarle tutte e stiamo riorganizzando il lavoro dei nostri uffici, iniziando a meccanizzare i dati, procedendo alla revisione della posizione dei nostri iscritti e dei colleghi che dovrebbero essere iscritti per eliminare intollerabili sperequazioni, migliorando l'amministrazione e, quindi, *il rendimento dei beni della Cassa.*
Abbiamo bisogno, naturalmente, dell'aiuto e della comprensione di tutti i nostri Consigli degli Ordini, che perverò non ci manca, e di tutti i nostri Colleghi.
Una cordiale stretta di mano dal Vostro

Franzo Grande Stevens

L'OBBLIGATORIA COMUNICAZIONE DEL CODICE FISCALE

Entro il 30 giugno 1979 ogni iscritto agli Albi professionali dovrà comunicare al rispettivo Ordine il proprio codice fiscale.

A tal fine inseriamo in questo fascicolo il previsto modulo (AA-17) che ciascuno dovrà compilare e consegnare al proprio Ordine con la massima urgenza.

Per meglio comprendere la fonte e la finalità di quanto precede, trascriviamo il testo di una « circolare » appositamente inviata dalla Cassa Previdenza e Assistenza ai vari Ordini Forensi.

Roma, 23 Febbraio 1979
Signori
Presidenti degli Ordini Forensi
LORO SEDI

OGGETTO: Adempimenti nei confronti dell'anagrafe tributaria.

Cari Colleghi,
ci pare giusto segnalarVi la normativa, non sempre di facile reperimento, che riguarda i prossimi adempimenti **degli Ordini** e **degli iscritti** relativi all'anagrafe tributaria: adempimenti di notevole rilievo (come del resto le conseguenze e le sanzioni), e le cui prime scadenze non sono lontane.

Pensando che ciò possa tornarVi utile ed alleviare il Vostro lavoro, Vi rimettiamo qui accluso, dunque, uno « stralcio » delle norme relative, il cui contenuto può essere così riassunto:

a) ogni **domanda di iscrizione** è irricevibile se non reca la menzione del numero di codice fiscale (art. 12).
Ciò, a partire dal 1° gennaio 1978 (art. 21, II° comma);

b) entro il 30 giugno di ogni anno (art. 7, III° e IV° comma) **gli Ordini** devono comunicare all'anagrafe le iscrizioni, variazioni e cancellazioni intervenute nell'anno precedente;

c) entro il 30 giugno 1979 (art. 21, III° comma) **tutti gli iscritti** devono integrare le loro domande di iscrizione con la comunicazione all'Ordine del numero di Codice fiscale.
In difetto, è applicabile la sanzione di cui all'art. 13 (da L. 50.000 a L. 1.000.000); ed ex art. 21, in fine, « le iscrizioni non integrate perdono la loro efficacia a tutti gli effetti » (!);

d) sempre entro il **30 giugno 1979** (art. 16, II° comma) **gli Ordini** devono comunicare (coi moduli AA 12 e AA 13 di cui alla Gazzetta ufficiale n. 48 del 17 febbraio 1978) le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni intervenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 1978 (si applicano le sanzioni previste dall'art. 13);

e) entro il **31 dicembre 1980** (art. 16, III° comma, seconda parte) **gli Ordini,** sempre sotto la stessa sanzione, devono comunicare all'anagrafe (coi moduli AA 16 e AA 17 di cui alla Gazzetta ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1979) i dati e le notizie relative alle iscrizioni di cui al III° comma dell'art. 21, comprese quelle per cui gli iscritti non hanno provveduto secondo la precedente lettera (c): **in pratica, i dati relativi a tutti gli iscritti, previsti dal secondo Decreto di attuazione e dal modulo relativo.**
La prima scadenza è dunque quella del **30 giugno prossimo,** sia per **gli iscritti** (che tutti devono

comunicare agli Ordini il loro numero di codice fiscale), sia per gli **Ordini** (che devono comunicare, usando del modulo anzidetto, le variazioni **del 1978).**
Per le comunicazioni che incombono agli Ordini servono i moduli ministeriali. Il primo, ci è stato detto, è già disponibile presso gli uffici; e il secondo dovrebbe esserlo prossimamente.
Richiamiamo la Vostra attenzione sui punti seguenti:

— i moduli per le comunicazioni da parte degli Ordini sono due: una « nota di accompagnamento » che, appunto, accompagnerà il complesso dei moduli relativi ai singoli iscritti; ed un modulo per ogni iscritto (in due esemplari: uno per l'Anagrafe, da firmarsi dall'Ordine, e uno per quest'ultimo);

— per la comunicazione « generale » di cui all'art. 21 (31 dicembre 1980), che comporta un grosso lavoro, taluni Ordini hanno già provveduto a far stampare (o fotocopiare dalla G.U.) **un facsimile del modulo** AA 17, per poi diffonderlo agli iscritti con invito alla compilazione e restituzione.

Ciò risolve ad un tempo il problema della comunicazione del numero di codice fiscale che incombe agli iscritti entro il 30 giugno p.v. e quello di dare agli Ordini in modo ordinato, gli elementi poi occorrenti per la successiva comunicazione propria: tanto più che l'indirizzo da comunicare è quello del **domicilio fiscale,** che bene spesso non corrisponde a quello dello studio.

IL PRESIDENTE
(Avv. Franzo Grande Stevens)

UN MODO NUOVO ED IRREPRENSIBILE DI ESERCIZIO PROFESSIONALE: LA DIFESA D'UFFICIO DI CHI RIFIUTA L'AVVOCATO

Il problema della c.d. autodifesa dell'imputato nel processo penale è certamente, prima di tutto, di natura squisitamente politico-normativa: su questo terreno si sono infatti confrontate, in più occasioni, le divergenti opinioni degli studiosi e degli operatori del diritto processuale (in attesa della pubblicazione degli « Atti » del Congresso nazionale giuridico-forense de L'Aquila e del Convegno del Centro di prevenzione e difesa sociale tenutosi a Firenze, può vedersi il volume « Il problema dell'autodifesa nel processo penale », *a cura del prof.* VITTORIO GREVI, *ed. Zanichelli, Bologna, 1977).*

Ma oltre che palestra di asettiche teoriche, questo problema è un autentico dramma per tutti coloro (magistrati e avvocati, in prima linea) che lo hanno vissuto nella realtà della esperienza professionale. E fra costoro, ci sia consentito dirlo con la solidarietà e la sincerità più autentica, una posizione particolarissima occupano gli avvocati del Foro di Torino, poichè in persona del compianto e mite loro presidente, FULVIO CROCE, *così inutilmente e ferocemente trucidato, hanno pagato il più alto prezzo che quella esperienza potesse attendersi.*

E tuttavia i colleghi di Torino hanno con dignità, con coraggio, con coerenza, tenuto fede al loro impegno. Ma hanno fatto di più. Hanno trovato un modo nuovo di essere difensori di ufficio di imputati che li contestavano e li insultavano; un modo corretto quanto originale, perchè al tempo medesimo rispettoso — fino in fondo — della personalità dell'imputato e dei limiti del mandato ricevuto dall'ufficio.

Affinchè questa nuova concezione del ruolo del difensore non vada dispersa, ci è parso doveroso pubblicare i punti salienti del documento che i colleghi torinesi hanno letto e allegato al verbale di dibattimento, a conclusione del processo contro le c.d. brigate rosse, in luogo di non sollecitate e non possibili arringhe difensive.

Ci scusiamo con loro se esigenze di spazio ci impediscono una pubblicazione integrale, ma confidiamo che comprenderanno con quale intento, e con quanta ammirazione, invitiamo tutti gli avvocati a leggere e meditare, quanto meno, questi punti essenziali della loro coraggiosa fatica.

Il tema, come noto, ha determinato fra gli avvocati chiamati alla difesa di ufficio ed anche nel più vasto ambito della categoria un tormentato dibattito che ha dato luogo a contrasti di opinioni e scelte.

Su un punto, però, non vi è stato mai dissenso fra coloro che hanno *optato* per l'intervento nel processo — come appunto sono gli avvocati sottoscritti — e cioè sul significato etico-giuridico della loro accettazione dell'incarico:

— Testimonianza contro le pur comprensibili paure o, peggio, le personali convenienze scartando, quindi, la soluzione del rifiuto del patrocinio attraverso giustificazioni di vario genere che sarebbe stato facile per chiunque di noi addurre

— Testimonianza di responsabilità per non scaricare su altri il peso di non lievi decisioni;

— Testimonianza, infine, di fiducia o almeno di speranza in uno Stato di diritto del quale è irrinunciabile funzione l'amministrare giustizia attraverso lo strumento del processo.

Ma partecipare e quindi consentire il processo non significa, ovviamente, dimenticare il ruolo e la funzione che proprio uno Stato di diritto riserva all'avvocato che è — etimologicamente — il « chiamato » a tutelare le ragioni del proprio assistito.
E' su questo punto che il comportamento processuale degli imputati ha creato un problema di eccezionale novità, anzi di drammatica difficoltà.
E' ben conosciuta la posizione degli imputati detenuti: essi disconoscono la legittimità del vigente sistema statuale, intendono abbatterlo e pertanto si rifiutano ad ogni conraddittorio e dialogo con i suoi organi rappresentativi. Di qui la contestazione del processo stesso visto come espressione di quello Stato che essi negano. Consegue che, contestato il processo, non possa che contestarsi anche una delle sue componenti e cioè il difensore da quello stesso Stato imposto.

(Il documento prosegue con l'analisi dei momenti più significativi del processo, durante il quale gli imputati hanno ripetutamente dimostrato di volersi difendere, ma senza l'intermediazione dei difensori, come si verifica in tutti i processi « politici », dei quali pure, con ampia dottrina, si delinea natura ed essenza).

Da queste contrapposte esigenze è scaturita — si era scritto nella ricordata dichiarazione del 29/3 firmata da parecchi di noi — quale « unica razionale conseguenza » la decisione di interpretare la funzione del difensore di ufficio come garanzia di correttezza del rapporto processuale contro eventuali deviazioni del rito riservandosi di controllare in ogni momento che apparisse necessario la verifica della compatibilità con il dettato costituzionale della normativa vigente proponendo, in caso di violazione, articolata denuncia.
A questa interpretazione restrittiva della funzione del difensore di ufficio che pareva e pare la più corretta, essi si sono attenuti con fattiva coerenza, nell'ambito di un generale accordo difensivo, mediante un'attività espressa in vari modi:
in primo luogo con una presenza costante per tutta la durata del processo che, non è inutile ricordarlo, si è potratta per più di tre mesi e mezzo.
Nei preliminari del processo, di comune accordo, alcuni di noi, tenendo conto della possibile decadenza di eccezioni di nullità, solo in quello stadio processuale sollevabili, hanno fatto presente alla Corte la situazione, chiedendo la verbalizzazione di fatti ritenuti rilevanti ma senza invadere il campo del tipo di difesa dai detenuti prescelta.
Ad esempio: è stato chiesto alla Corte di interpellare l'imputato se voleva esibire al difensore assegnato il decreto di citazione per consentirne l'esame e gli eventuali rilievi di nullità. Al chè l'imputato ha risposto: « penso proprio che non serva per difendermi ».
E' stato chiesto alla Corte e verbalizzato, in posizione che appariva gravata da nullità istruttoria, di interpellare l'imputato circa la sua volontà o meno di far valere la nullità stessa e la risposta fu: « no ».
E' stato posto a verbale, nel corso dell'interrogatorio di coimputati a piede libero, l'impossibilità di rivolgere domande che avrebbero potuto essere di interesse dei detenuti, stante la manifesta opposizione dei medesimi ad ogni tipo di intervento.
Analogamente si è rivolta spesso istanza al Presidente, in occasione di deposizioni testimoniali, affinchè chiedesse agli imputati se avessero domande da rivolgere.
Nel corso del dibattimento, inoltre, varie volte alcuni di noi hanno avvicinato gli imputati dicendosi a disposizione per quanto atteneva la messa a disposizione di copia di atti del processo di cui erano sprovvisti e dandosi carico di procurarli là dove richiesti.
Pure uno di noi si è fatto carico di interpellare l'imputato Curcio sulla sua eventuale conoscenza della recente legge 18/3/78 che apportava modifiche al regime « dell'allontanamento dall'aula » di cui agli artt. 434 - 443 c.p.p.

Non pare, giunti al momento della discussione finale, che tale meditata posizione debba essere mutata. I sottoscritti difensori (salvo le eccezioni di cui si dirà) ritengono infatti di non dover svolgere difese nel merito in favore dei singoli imputati per rispettare la identità politica di tutti ed altresì per non rischiare di pregiudicare la posizione processuale di alcuno. (Al concerto difensivo, hanno fatto eccezione quei casi limiti dove o per il particolare ruolo svolto dall'imputato nella vicenda, ovvero per latitanze o irreperebilità risalenti sin dall'inizio del processo fu lecito dedurne la dissociazione di tali imputati dalla organizzazione, per cui quelli di noi che li assistevano hanno ritenuto doveroso un intervento di merito).

Anzi, è proprio ora — nel momento del rendiconto di quelle che sono state le esperienze dibattimentali — che più che mai concordemente avvertiamo l'impossibilità, meglio l'inadeguatezza e la sostanziale vacuità di una difesa tecnica intesa nel senso tradizionale.
Ripetiamo ancora: la realtà del presente processo è di vedere alla sbarra imputati che rivendicano la loro militanza in un'organizzazione che tende a sostituire all'attuale altre forme di contesto statuale e che, gelosi delle loro idee, rifiutano mediatori volendo essere essi soli gli interpreti di sè stessi.

E' persin ovvio ricordare che nella presente sede giudiziaria sono o debbono restare indiffrenti le valutazioni sul merito ideologico di tali posizioni, la loro accettabilità in termini storico-poli-

tici. Al riguardo, ogni opinione è libera ma qui non deve valicare il foro interno di ciascuno e sarebbe poi addirittura aberrante se fossimo noi difensori a introdurre tematiche del genere, nemmeno azzardate (e ciò va a loro riconoscimento) dal P.M. e dall'avvocatura di Stato.

Noi, quali difensori, ci asteniamo, quindi, deliberatamente da qualunque giudizio metagiuridico; per noi deve valere solo il dato oggettivo di quella posizione così da ricavare da essa le corrette conseguenze sostanziali e processuali.

Orbene, il primo rilievo che balza gli occhi è l'intransigente coerenza con la quale gli imputati detenuti hanno portato innanzi il proprio discorso ideologico mantenuto nonostante la lunga e rigorosa detenzione (che essi non hanno perso occasione per denunciare come « speciale ») cosicchè è assolutamente fuori di dubbio la sicura autenticità di tale pensiero e di tale scelta difensiva. Perciò, sorge l'ineludibile esigenza di noi difensori di rispettare questi pensieri e scelte.
Ai Giudici spetterà la valutazione, a noi corre invece l'obbligo di impedirne e altresì di non favorirne (magari involontariamente) la manomissione e il travisamento.

Non solo ma la coerenza da essi manifestata racchiude una indubbia dignità nella misura in cui attesta che non si sono mai piegati a strumentali, sempre fattibili, operazioni processuali per guadagnare un esito piuttosto che un altro. Se tanto avessero fatto si sarebbero trasformati da detenuti politici — prigionieri di guerra quali si definiscono — in imputati comuni, abbandonando appunto sul terreno del processo la loro personalità.

Insomma, deve essere chiaramente compreso che per costoro l'accettazione del processo e quindi del difensore significherebbe necessariamente scendere a compromessi col sistema da essi contestato, ossia la negazione della loro identità.

Un difensore, dunque, che non può, per difetto di mandato fiduciario e correlativa adesione ideologica alla loro « causa », trasmettere in modo autentico ed efficace il loro pensiero e non essendo quindi (e vogliamo aggiungere coerentemente) accreditato ambasciatore deve solo preoccuparsi di evitare comportamenti che possano in qualche modo contraddire ciò che l'imputato vuole apparire ed essere.

L'obiezione secondo cui ben può un difensore invece prospettare ragionamenti utili per una difesa anche quando, in ipotesi, il proprio assistito (per ragioni varie; dall'autodistruzione alla copertura di altrui interessi) ciò non volesse è tesi certo suscettibile di discussione e forse anche di approvazione ma non vale in processi di questo genere dove l'imputato gioca innanzi tutto la propria identità politica e, più in generale, ideologica.

In definitiva, la motivazione politica che gli imputati danno ai fatti ad essi attribuiti costituisce, dunque, per noi un dato vincolante.

Verremmo meno, dunque, ai nostri doveri professionali se non cercassimo di privilegiare una siffatta soluzione della causa.

Ma come potremmo mai favorirla se — certo in buona fede, nell'intento cioè di giovare, secondo la tradizionale ottica processuale, all'imputato — rischiassimo, attraverso i nostri interventi (ad esempio, attraverso operazioni logiche riduttive della condotta tenuta dagli imputati) di svuotare o anche solo di diminuire il contenuto politico, la tensione ideale che gli imputati annettono alle azioni ad essi attribuite e al conseguente loro atteggiamento processuale?

La verità è che nei processi c.d. « politici » l'imputato teme meno la condanna che la possibile perdita della sua coerenza ideale, in una parola della sua personalità o quanto meno non è disposto, per guadagnare qualche anno di galera se non addirittura la liberazione, a pagare un simile prezzo.

Breve: il più sicuro attestato di democrazia e libertà di un ordinamento lo si trae proprio dalla misura in cui consente agli imputati « politici » la conservazione della loro personalità in ciò differenziandosi dagli ordinamenti autoritari dove le posizioni ideologiche sgradite vengono svalutate con mezzi vari sino anche all'irrisione (è pazzo!, si dice).

Per converso, quei difensori che, rifiutano di scadere al livello della mera esercitazione oratoria così come da « copione » disegnato nel rituale del processo, operano invece per consentire loro la « tribuna » più ampia possibile (compatibilmente con quelle esigenze di ordine che sono connaturate ad ogni processo) onde permettere ai Giudici di cogliere ed apprezzare nella loro integrità il pensiero degli imputati, il significato del loro comportamento, ebbene questi difensori nel momento stesso in cui, consapevolmente mortificandosi, rimettono in discussione il proprio stesso ruolo attestano, da un lato, la loro indipendenza e libertà e, dall'altro lato, garantiscono l'unica, autentica e quindi anche migliore difesa.

Aldo ALBANESE - Giovanni AVONTO - Luigi BALESTRA - Gianfranco BONATI - Vittorio CHIUSANO - Geo DAL FIUME - Valerio DURANTE - Antonio FOTI - Gian Vittorio GABRI - Fulvio GIANARIA - Francesco GILARDONI - Bianca GUIDETTI SERRA - Maria MAGNANI NOJA - Graziano MASSELLI - Carlo Umberto MINNI - Alberto MITTONE - Vittorio NEGRO - Emilio PAPA - Elena SPERANZA - Gian Paolo ZANCAN.

Pubblicazione trimestrale dell'U.R.C.O.F.E.R.
(Unione Regionale dei Consigli degli Ordini Forensi dell'Emilia-Romagna)

redazione:
Ordine Avvocati e Procuratori - Bologna
Palazzo di Giustizia - piazza dei Tribunali
tel. (051) 582157

coordinatore:
Sandro Giacomelli

segretario
Lelio Zappoli

direttore responsabile: **Achille Melchionda**

Registrazione Tribunale Bologna 1-12-1978 n. 4691

Tipografia MASI - via S. Caterina, 7/a - Bologna